



Città di Castenaso

AREA TECNICA PATRIMONIO

ORDINANZA SINDACALE N. 39 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR N. 74/2013 E SS.MM.II, IN MERITO AI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI: POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AL 22/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

1. il Comune di Castenaso è inserito nella zona climatica E ai sensi del D.P.R. 26-8-1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
2. per la zona climatica E l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
3. l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
4. le disposizioni di cui al punto 2 e 3 non si applicano ad alcune categorie di edifici tra i quali:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

Richiamati:

5. il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
6. il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, per la stagione termica 2022-2023, riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
7. il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) della Regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024, che prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:
 - ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
 - agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
 - agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
 - prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali;

Considerato che:

1. per il periodo dal 15 al 22 ottobre 2024 permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime superiori alla media stagionale;
2. gli impianti termici per il riscaldamento costituiscono una quota rilevante di consumi di gas climalteranti e di emissioni inquinanti;
3. il Comune di Castenaso è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti e a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima - PAESC nel 2023;
4. le disposizioni in merito alla qualità dell'aria previste dal PAIR 2030 sono state recepite a livello comunale con l'ordinanza n. 37/2024 valida dal 01 ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025, di cui si richiama in particolare il punto 5 in merito alle temperature massime consentite, ossia 19°C per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 17°C + 2°C di tolleranza;

Richiamato inoltre il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma

dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

Ritenuto che:

1. ricorrano le condizioni per permettere il posticipo al 22/10/2024 dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, nel rispetto dei limiti del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, oltre alla riduzione del periodo di accensione giornaliero;
2. le suddette circostanze e l'attuale contesto normativo e regolamentare costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento ed integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 ed agli articoli 11 e 12 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo

ORDINA

1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento **posticipando l'accensione** degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, **al 22/10/2024, per un limite massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;**

2. per tutta la stagione di climatizzazione invernale 2024/2025 la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 17°C + 2°C di tolleranza;

Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica).

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti e descritti agli articoli 11 e 12 del regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "*Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari*" ed in particolare:

- a) *agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*
- b) *alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;*
- c) *agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;*
- d) *agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;*

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA

- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;-che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i.,
- l'Amministrazione competente è il Comune di Castenaso – Servizio Ambiente nella persona del responsabile di Area.

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali.

Lì, 14/10/2024

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)